

COPIA AUTENTICA



NOTAIO
Antonio VINCI

Repertorio numero 6103

Raccolta numero 4162

===== VERBALE DI COMITATO DI GESTIONE =====

===== DELL'ENTE DENOMINATO "E.B.A.T. V.V." =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore undici e minuti trentacinque. =====

In Vibo Valentia (VV), via Forgiari snc. =====

Dinanzi a me Antonio VINCI, Notaio in Nicotera, iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia, =====

===== si è costituito il signor: =====

- **FERRARO Domenico**, nato a Rombiolo (VV) il giorno 12 giugno 1967, con domicilio per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, codice fiscale FRR DNC 67H12 H5160, il quale dichiara avere cittadinanza italiana e di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Comitato di Gestione della Associazione non riconosciuta =====

"FIMI - ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA" =====

con sede in Vibo Valentia (VV), viale Affaccio, Complesso Agorà, codice fiscale 96005670797, retta dallo statuto associativo adottato con verbale in data 9 luglio 2015, a rogito Notaio Giampiero Monteleone, di Vibo Valentia in pari data, Repertorio numero 30958, Raccolta numero 12379, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al numero

Registrato a
VIBO VALENTIA
il 02/08/2023
al n. 2575
serie 1 T

1980 serie 1T, in data 22 luglio 2015. =====

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di assistere redigendone verbale in forma

pubblica alla riunione del Comitato di Gestione del predetto

Ente, riunito in questo giorno ora e luogo a seguito di in-

formale convocazione per discutere e deliberare sul seguente

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

- adozione di nuovo testo di statuto sociale, il quale - tra

l'altro - prevede il cambio della denominazione dell'Ente in

"E.B.A.T. V.V. - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della

Provincia di Vibo Valentia"; =====

- proroga della durata degli organi sociali attualmente in

carica di un ulteriore esercizio; =====

- deliberazioni inerenti e conseguenti. =====

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi del vigente sta-

tuto associativo e per designazione unanime degli intervenu-

ti, lo stesso comparente, il quale dichiara, consta e fa con-

stare: =====

- che sono presenti, in proprio, tutti gli associati e preci-

samente: =====

- esso stesso comparente, in rappresentanza, quale componen-

te designato, della "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI CIA

- Calabria Sud; =====

- PLATI' Battista Antonio, nato a Mongiana (VV) il giorno 7

agosto 1960, in rappresentanza, quale componente designato,

della "FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA (FLAI) -

CGIL", Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; =====

- MASSARA Ercole, nato a Roma (RM) il giorno 16 settembre

1957, in rappresentanza, quale componente designato, della

"CONFAGRICOLTURA VIBO VALENTIA"; =====

- BARBALACO Pasquale Antonio, nato a Footscray (Australia)

il giorno 10 gennaio 1971, in rappresentanza, quale componen-

te designato, della "UNIONE ITALIANA DEI LAVORATORI AGROALI-

MENTARI (UILA) -UIL", sede Provinciale di Vibo Valentia; =====

- PORCELLI Giuseppe, nato a Tropea (VV) il giorno 24 luglio

1990, in rappresentanza, quale componente designato, della

"FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI CATANZARO, CROTO-

NE E VIBO VALENTIA"; =====

- MONACO Sebastiano Placido, nato a San Pietro di Caridà

(RC) il giorno 14 gennaio 1956, in rappresentanza, quale com-

ponente designato, della "FEDERAZIONE AGROALIMENTARE (FAI) -

CISL" di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; =====

- che sono presenti il dottor D'Agostino Domenico ed il dot-

tor Vurro Carmine quali componenti del Collegio Sindacale,

mentre è assente giustificato il dottor Contartese Silvano,

il quale comunque ha comunicato di essere stato informato

della riunione e di aver consentito a che la stessa si riuni-

sca anche in sua assenza; =====

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento; =====

- che pertanto l'odierna adunanza deve ritenersi regolarmen-

	te costituita, per discutere e deliberare sul sopra indicato	
	ordine del giorno. =====	
	Iniziando la trattazione del primo degli argomenti in discus-	
	sione il Presidente espone all'assemblea le ragioni che ren-	
	dono opportuno adottare un nuovo testo di statuto dell'Asso-	
	ciazione il quale tra l'altro prevede: =====	
	-- il cambio della denominazione in "E.B.A.T. V.V. - Ente Bi-	
	laterale Agricolo Territoriale della Provincia di Vibo Valen-	
	tia"; =====	
	-- ulteriori modifiche in linea con molti altri statuti adot-	
	tati in altre Associazioni Provinciali dello stesso Ente,	
	tra cui la presenza di un organo assembleare che affianchi	
	il Comitato di Gestione e che possa dare maggiore rappresen-	
	tanza agli associati, con i precipui compiti che di regola	
	si riconoscono all'assemblea. =====	
	Il presidente a questo punto illustra ai presenti le peculia-	
	rità dell'adottando nuovo testo statuto, che consta di 17	
	(diciassette) articoli, dandone lettura. =====	
	Il Presidente chiede agli intervenuti se vi sono delle osser-	
	vazioni sul testo di Statuto proposto. =====	
	Nessuno intervenendo il Presidente passa poi alla discussio-	
	ne in ordine al secondo punto all'ordine del giorno, spiegand-	
	o che l'attuale Comitato di gestione ed il Collegio Sindaca-	
	le si trovano in regime di Prorogatio, essendo andati in sca-	
	denza naturale alla data del 29 (ventinove) giugno 2023 (due-	

milaventitre) e che sarebbe opportuno ed utile consentire ai

medesimi di proseguire la loro attività per un ulteriore e-

sercizio. =====

Spiega il Presidente che tale eventuale decisione integrereb-

be modifica "una tantum" dello statuto sociale e che per la

sua adozione necessita il consenso della medesima maggioran-

za necessaria per poter modificare lo Statuto. =====

Al termine della discussione, nessuno chiedendo ulteriormen-

te la parola =====

il Presidente invita i presenti a deliberare su quanto fin

qui proposto, chiedendo di procedere alla votazione per alza-

ta di mano. =====

Ottenuto il consenso dell'assemblea su tale modalità di vota-

zione, si procede per alzata di mano con le relative votazio-

ni. =====

Al termine delle operazioni di voto il Presidente, quindi,

dichiara ed accerta che l'assemblea, all'unanimità degli a-

venti diritto, con manifestazione del voto per alzata di ma-

no, =====

===== **DELIBERA** =====

1) di adottare il nuovo testo di statuto sociale, testè let-

to dal Presidente approvandolo in ogni sua parte; dando atto

che esso tra l'altro recepisce il cambio della denominazione

dell'ente in **"Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della**

Provincia di Vibo Valentia", in sigla E.B.A.T.-V.V.; =====

STATUTO DELL'ENTE DENOMINATO E.B.A.T. - V.V. Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Vibo Valentia

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 19 giugno 2018, rinnovato con verbale di accordo in data 23 maggio 2022 e dell'art. 26 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Vibo Valentia, stipulato l'11 giugno 2021, tenuto conto della legge del 14/02/2003 n.30, e del d.lgs. 10/09/2003, n.276, per iniziativa: - della Confagricoltura di Vibo Valentia, - della Confederazione Italiana Agricoltori Provincia CIA Calabria Sud, - della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia, - della Federazione lavoratori dell'Agrindustria (FLAI)-CGIL Area Vasta CZ-KR-VV, - della federazione Agroalimentare (FAI)-CISL CZ-KR-VV, - e dall'Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari (UILA)-UIL sede provinciale di Vibo Valentia; è costituito l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale **Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Vibo Valentia "in sigla" E.B.A.T. - V.V.**

(di seguito, per brevità, chiamato "Ente") che opera senza fini di lucro, con la configurazione giuridica di associazione non riconosciuta, secondo le norme di diritto privato, ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod. Civ.

Art. 2 - Sede e durata




L'Ente ha sede nel Comune di Vibo Valentia, attualmente in Viale Affaccio, Complesso Agorà. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del Comune predetto, deliberato dal Comitato di Gestione, non comporta modificazione di questo Statuto.

L'Ente ha durata indeterminata.

Art. 3 - Scopi

L'Ente ha i seguenti scopi:

- a) Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori del settore agricolo nel territorio della propria competenza;
- b) riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori del settore agricolo nel territorio di competenza;
- c) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo nel territorio di propria competenza, anche con riferimento alle pari opportunità;
- d) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori nel settore agricolo nel territorio di propria competenza;
- e) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio di propria competenza;
- f) elaborare progetti ed effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- g) organizzare gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti, dal Contratto Provinciale di Lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti e/o da appositi accordi stipulati tra le Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole partecipanti all'Ente medesimo e/o con altri Enti ed Istituzioni anche di natura pubblica;
- h) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori agricoli, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere attività di formazione indirizzate ai lavoratori e ai produttori agricoli;

- 
- 
- 
- i) svolgere attività indirizzate alla tutela della salute dei lavoratori agricoli e alla sorveglianza sanitaria per le imprese anche attraverso la stipula di convenzioni con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente e con i medici competenti;
- j) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
- k) monitorare le dinamiche e le tendenze dell'impiego dei lavoratori stranieri nel settore agricolo e le relative problematiche;
- l) monitorare e studiare l'andamento delle applicazioni contrattuali al fine di proporre iniziative alle parti interessate;
- m) monitorare le tendenze evolutive e strategiche, sul piano economico e sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- n) promuovere, nel territorio di propria competenza, le relazioni sindacali e l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Provinciale di Lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti;
- o) riscuotere, per conto delle associazioni datoriali e sindacali, la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti;
- p) promuovere e favorire la semplificazione amministrativa e gli adempimenti burocratici per i lavoratori del settore agricolo nel territorio di propria competenza, anche quelli extracomunitari, e per i produttori agricoli;
- q) esercitare le altre funzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti nonché quelle che le Organizzazioni Datoriali e Agricole partecipanti all'Ente medesimo riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Ente può:

- aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali;
- dotarsi di apposite strutture ispirate a criteri di snellezza operativa e di economicità di gestione;
- per l'attuazione degli scopi statutari l'ente può stipulare convenzioni con professionisti per l'erogazione di servizi collettivi.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai contributi previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti;
- b) dai contributi, liberalità o erogazioni da chiunque disposti;
- c) da ogni altra eventuale entrata;
- d) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Ente.

Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) del precedente art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole partecipanti all'Ente promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Comitato di gestione redige il conto consuntivo per la successiva approvazione dell'Assemblea, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole partecipanti all'Ente.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui alla lettera a) del precedente art. 4, l'Ente deve tenere una contabilità separata con

evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Art. 7 – Responsabilità

Le Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole indicate al precedente art. 1 hanno promosso la costituzione dell'Ente e ne promuoveranno l'attività nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente:

- della gestione e amministrazione dell'Ente, degli atti da questo adottati e dei provvedimenti assunti;
- degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente.

Esse sono inoltre escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dell'Ente, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da n. 12 (dodici) membri in rappresentanza delle Organizzazioni istitutive, di cui n. 6 (sei) costituiti dai componenti nominati nel comitato di gestione di cui all'art. 10 e n. 6 (sei) nominati dai rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datoriali.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rinominati. E' consentito alle Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del biennio con comunicazione scritta. Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Spetta all'Assemblea:

- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di gestione;
- deliberare le modifiche dello statuto;
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente e la nomina del liquidatore.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei Sindaci, e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, e su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Comitato di gestione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Comitato di Gestione mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Ove anche il Vice-Presidente sia impedito, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Ai fini della partecipazione alle riunioni dell'Assemblea è ammessa la possibilità di una sola delega scritta per ciascuna organizzazione che può essere conferita ad altro rappresentante della organizzazione medesima.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede, tenuti in apposito registro e a disposizione dei soci.

Art. 10 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano al Comitato di gestione, composto da sei membri, di cui:

- tre in rappresentanza dei datori di lavoro, designati, rispettivamente dalla Confagricoltura di Vibo Valentia, dalla Confederazione Italiana Agricoltori, Provincia CIA Calabria Sud, e dalla federazione Interprovinciale Coldiretti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, della Federazione lavoratori dell'Agrindustria (FLAI)-CGIL Area Vasta CZ-KR-VV, - della federazione Agroalimentare (FAI)-CISL CZ-KR-VV, - e dall'Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari (UILA)-UIL sede provinciale di Vibo Valentia. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei membri del Comitato di gestione, l'Organizzazione che lo aveva designato indica un nuovo membro che resterà in carica sino alla scadenza degli altri membri. Mancando oltre la metà dei membri, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato di gestione, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente, essendo munito, a tal fine, di ogni potere, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- b) alle modalità di riscossione dei contributi di cui al precedente art. 3;
- c) alla predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- d) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- e) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- f) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- g) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Spetta inoltre al Comitato di gestione approvare:

- i regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;

Art. 11 - Riunioni e Deliberazioni

Il Comitato di gestione si riunisce, anche fuori della sede dell'Ente, purché nella provincia di Vibo Valentia, almeno dieci volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero che ne sia fatta richiesta scritta motivata da parte del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei membri del Comitato di gestione stesso e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso scritto spedito agli aventi diritto, tramite posta elettronica certificata o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Comitato di gestione si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i suoi membri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato di gestione è presieduto dal



Presidente di esso ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Comitato di gestione è presieduto dal membro più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. La modalità di espressione del voto, è quella palese. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Comitato di gestione devono risultare da verbale redatto dal Segretario dell'Ente e sottoscritte dal Presidente, I verbali devono essere conservati presso la sede dell'ente.

Art. 12 Incompatibilità e decadenza

Non possono far parte degli Organi, di cui all'art. 8 del presente statuto, coloro che designati dalle proprie organizzazioni non siano in regola con la contribuzione verso l'EBAT prevista dal contratto Provinciale di Vibo Valentia; e/o abbiano in corso o istaurino un contenzioso con l'EBAT di Vibo Valentia. La mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Comitato di Gestione tra i suoi membri, durano in carica tre esercizi. L'elezione del Presidente dovrà rispettare il principio dell'alternanza tra le Organizzazioni Datoriali Agricole e le Organizzazioni Sindacali Agricole partecipanti all'Ente. Pertanto, per un mandato il Presidente sarà scelto tra i membri del Comitato di gestione designati dalle Organizzazioni Datoriali Agricole e per il mandato successivo sarà scelto tra i membri del Comitato di gestione designati dalle Organizzazioni Sindacali Agricole. Anche l'elezione del Vice Presidente dovrà rispettare il principio dell'alternanza tra le Organizzazioni Datoriali Agricole e le Organizzazioni Sindacali Agricole partecipanti all'Ente, con la specificazione che, ove il Presidente venga scelto fra i membri del Comitato di gestione designati da una delle Organizzazioni Datoriali Agricole, il Vice Presidente sarà scelto tra i membri del Comitato di gestione designati dalle Organizzazioni Sindacali Agricole e viceversa.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio; può, previa delibera del Comitato di gestione, conferire ad altri membri del Comitato di gestione medesima procura per il compimento di determinati atti o categorie;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente, accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, a questo Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione;
- e) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati da questo statuto, dai regolamenti approvati dal Comitato di gestione e dalle deliberazioni del Comitato di gestione.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Comitato di gestione tra gli impiegati dell'Ente, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il Segretario:

- partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale,
- redige i verbali delle sedute, che firmerà con chi presiede le sedute stesse;
- è responsabile degli uffici e del personale dell'Ente e ne regola tutte le attività;
- affianca il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di gestione;
- studia e propone soluzioni e provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Art. 15 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole partecipanti all'Ente tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri effettivi e i due supplenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole partecipanti all'Ente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato di gestione, delle quali devono essere informati.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile in tema di società per azioni, in quanto applicabili. In particolare il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea, accerta ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere al Comitato di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal Libro di cui appresso.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale. I Verbali devono essere trascritti nel libro delle Adunanze e delle liberazioni del Collegio Sindacale, tenuto dal Segretario dell'Ente.



Art. 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Vibo Valentia, ovvero ad altro ente avente oggetto e finalità analogo o affine a questo.

Art. 17 - Norme applicabili

Per quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di leggi in materia di associazioni non riconosciute.



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular notary seal. The seal features a central star and is surrounded by the text "ANTONIO ANTONI" at the bottom and "FRANCESCO NOTARIO" at the top.

E' COPIA AUTENTICA REDATTA SU TREDICI FACCIATE, CONFORME
ALL'ORIGINALE, CHE SI RILASCIA PER USO DI LEGGE.

NICOTERA, LÌ 2 AGOSTO 2023